



Comune di Santo Stefano del Sole

Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 19 DEL 29/10/2020

OGGETTO: Misure cautelari volte al contenimento del rischio contagio da Covid-19 - Chiusura al pubblico del cimitero comunale nei giorni **1 e 2 novembre 2020** in occasione della commemorazione dei defunti.

IL SINDACO

VISTO lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri, prorogato al 31.01.2021 giusto D.P.C.M. del 07/10/2020;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;

VISTO le Ordinanze Regionali numeri 80, 81, 82, 83 ed 85 rispettivamente del 16, 19, 20, 22 e 26 Ottobre 2020 con valenza su tutto il territorio regionale fino al 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che vi è una particolare diffusione dell'epidemia che interessa tutto il territorio della Regione Campania che, pertanto, si devono evitare gli assembramenti per contenere il contagio;

CONSIDERATO che in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti nei cimiteri comunali vi è un chiaro rischio di assembramento;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto, a mente del quale al punto 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.",

ORDINA

nei giorni **1 e 2 novembre 2020**, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, la **chiusura** del **cimitero comunale** di Santo Stefano del Sole ;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del comune e sito Web istituzionale;

La trasmissione della stessa:

- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Stazione dei C.C. di Salza Irpina.

Di dare atto:

che il presente provvedimento è adottato a tutela della salute pubblica e a scopo meramente precauzionale al fine di poter consentire alle Autorità Sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute.

che Il medesimo provvedimento non necessita di un preventivo Avvio di Procedimento poiché viene emanato a tutela della pubblica e privata incolumità e per tali motivi riveste carattere di urgenza ed indifferibilità.

SI PRECISA CHE

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: - ricorso al Prefetto, entro 30 gg ovvero - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.TO RAG. URCIUOLI FRANCESCO